

- All' **A.G.R.E.A**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**  
Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**  
“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto  
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**  
Via Ruggero Bardazzi, 19/21  
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**  
Via Crispi, 15  
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**  
S.r.l.  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA
- Al **Caa Liberi Agricoltori**  
Via Dessiè 2  
Roma
- Al **Caa Liberi Professionisti**  
Via Carlo Alberto 30  
10123 Torino
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole  
Alimentari Forestali e del Turismo**  
- Dip.to delle Politiche europee ed  
internazionali e dello sviluppo rurale  
- Dir. Gen. delle politiche internazionali  
e dell'Unione europea  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**  
Assessorato alle risorse agroalimentari  
Coordinamento Commissione Politiche  
agricole  
Lungomare N. Sauro, 45/47  
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**  
Via Curtatone 4/D  
00185 ROMA

**OGGETTO: SISTEMA DI ANTICIPAZIONE DELLE SOMME DOVUTE AGLI AGRICOLTORI NELL'AMBITO DEI REGIMI DI SOSTEGNO PREVISTI DALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE DI CUI AL REG. (UE) N. 1307/2013**

Con DM 3 giugno 2019 n. 5932 in corso di pubblicazione, attuativo dell'art. 10-ter del decreto legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44, gli Organismi pagatori sono stati autorizzati ad attivare la procedura di anticipazione, in regime de minimis, dei contributi da erogare agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013.

Nelle more della pubblicazione del sopra citato DM, si rende necessario adottare la seguente procedura, vista la prossima scadenza per la presentazione delle domande di aiuto.

**1. Modalità di erogazione dell'anticipazione**

Nell'ambito dell'anticipazione, l'aiuto de minimis ad essa connesso è calcolato sulla base del tasso di interesse fissato dalla Commissione europea, al quale sono aggiunti 100 punti base, come indicato con comunicazione della stessa Commissione europea 2008/C 14/0, pubblicata nella G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008.

Il tasso di interesse è quindi pari a 0,89%.

Il periodo da considerare ai fini del calcolo dell'aiuto decorre dalla data di erogazione dell'anticipo fino alla data del 30 giugno dell'anno successivo al lordo delle imposte dovute.

In caso di attivazione dell'aiuto, gli Organismi pagatori sono tenuti alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

La compensazione dell'anticipazione effettuata è operata mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti corrisposti con la domanda unica della relativa campagna.

Resta ferma la possibilità di procedere in ogni caso, se necessario, al recupero della somma anticipata anche mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti corrisposti nell'ambito di un qualsiasi regime o misura sia FEAGA che FEASR.

**2. Condizioni di ammissibilità e importo dell'anticipazione**

L'anticipazione non è concessa:

- ai soggetti che hanno una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'Organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'Organismo pagatore;

- ai soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore;
- ai soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedente non perfezionati al momento della concessione del finanziamento;
- ai soggetti che già beneficiano dell'anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dagli Organismi pagatori con gli istituti bancari;
- ai soggetti che non soddisfano il requisito di agricoltore in attività di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- qualora l'importo dell'aiuto non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato;
- qualora l'importo da erogare sia inferiore a 750 euro.

L'importo dell'anticipazione è fissato nella misura del 50% degli importi risultati ammissibili all'aiuto nell'ambito dei regimi di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 per i quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilità entro la data di scadenza del pagamento, fissata al 31 luglio di ciascun anno dall'art. 10-ter, comma 1, del decreto legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44.

Sono esclusi dall'anticipazione, in quanto non finalizzati i relativi controlli amministrativi di ammissibilità entro la suddetta scadenza, gli importi relativi al regime del pagamento per i giovani agricoltori di cui al capo titolo III, capo 5 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e alle misure del sostegno accoppiato di cui al titolo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Sono altresì escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'aiuto del 31 luglio non è possibile effettuare gli specifici controlli.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10-ter, comma 4, del decreto legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44, all'anticipazione si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.

Pertanto, con riferimento alla disciplina in materia di documentazione antimafia, la soglia di riferimento per l'acquisizione dell'informativa è quella fissata a 25.000 euro.

Per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di regolarità contributiva, l'obbligo è assolto verificando l'assenza di iscrizioni nel Registro nazionale debitori.

### **3. Presentazione della domanda di aiuto**

Ai sensi dell'art. 6 del DM 3 giugno 2019 n. 5932, la domanda di anticipazione deve essere presentata contestualmente alla presentazione della relativa domanda unica entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno per poter essere considerata valida ai fini dell'erogazione dell'anticipo.

In presenza di eventuali proroghe dei termini concesse dalla Commissione Europea per la presentazione della domanda unica, l'eventuale proroga ha valore solo per la domanda unica e non per la domanda di anticipazione.

Non sono concesse anticipazioni sulle domande uniche interessate da domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 pervenute oltre la data del 15 maggio.

**Per la sola campagna 2019**, la domanda di anticipazione può essere presentata successivamente alla presentazione della domanda unica e comunque **non oltre il 20 giugno 2019**.

Non sono concesse anticipazioni sulle domande uniche interessate da domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 pervenute oltre la data del 20 giugno 2019.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO  
S. Lorenzini